



Disciplinare di gara
per l'affidamento del servizio di coperture assicurative in favore
della CONEROBUS SPA

CIG

8102569376

810257693B

810258617E

8102594816

CPV 66510000-8 Servizi assicurativi

Procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell'articolo 95, comma 2, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

A seguito della delibera del Cda della Conerobus Spa del 11/11/2019, è indetta procedura aperta per l'affidamento del servizio delle sottoelencate coperture assicurative in favore della Conerobus Spa - CPV 66510000-8 Servizi assicurativi

CON TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

IL GIORNO 10/01/2020 ALLE ORE 11.00

1. DENOMINAZIONE ENTE AGGIUDICATORE PER CUI VIENE INDETTA LA GARA

1.1 ENTE AGGIUDICATORE:

Denominazione: CONEROBUS SPA;
Sede: Via Bocconi, 35 – 60125 Ancona (AN)
Pec: conerobus.pec@legalmail.it
Telefono: 0710712837411
Fax: 0712837433
Procedura di gara: Procedura Aperta
R.U.P. (art. 31 D.lgs. 50/2016): Dott.ssa Alda Bevilacqua – Responsabile Ufficio Gare della Conerobus Spa – Tel. 0712837446 – fax 0712837433.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Allegato A1: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale polizza RCA libro matricola (Lotto 1);
- Allegato A2: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale polizza Tutela Legale rischio circolazione (Lotto 2);
- Allegato A3: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale polizza INFORTUNI CUMULATIVA dirigenti e amministratori (lotto 3)
- Allegato A4: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale polizza ALL RISKS E FURTO del patrimonio (Lotto 4);
- Allegato A5 : Elenco sinistri per tutti i Lotti;
- Allegato A6: Elenco veicoli Lotto 1
- Allegato A7: Documento informativo di gara;

La documentazione per partecipare alla gara è reperibile anche sul sito internet della Conerobus Spa www.conerobus.it – Sezione Amministrazione trasparente “Avvisi e Bandi”.

2.2 CHIARIMENTI

Le informazioni complementari e/o chiarimenti relativi alla presente procedura, potranno essere richieste alla CONEROBUS SPA tramite il portale digitale.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, PENALITA' E PAGAMENTI

L'appalto consiste nell'affidamento dei servizi assicurativi – lotti vari della CONEROBUS SPA.

3.1 Il RUP, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice, ha ritenuto di suddividere l'appalto in n. 4 lotti, tra loro indipendenti e separati, corrispondenti alle diverse coperture assicurative da affidare. È ammessa la partecipazione ad uno, ad alcuni, oppure a tutti i lotti; un unico offerente può aggiudicarsi uno o più o tutti i lotti oggetto dell'appalto (art. 51, commi 2 e 3 del Codice).

3.2 Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, non sono previste prestazioni secondarie.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Lotto	CIG del singolo lotto	Oggetto del lotto	CPV	Importo del premio lordo a base di gara per durata appalto ANNI 1	Importo del premio lordo a base di gara per durata appalto
1	8102569376	Polizza RCA/CV libro matricola	66516100-1	€ 850.000,00	€ 2.550.000,00
2	810257693B	Polizza Tutela Legale	66513100-0	€ 3.500,00	€ 10.500,00
3	810258617E	Polizza Infortuni	66512100-3	€ 2.500,00	€ 6.666,67
4	8102594816	Polizza All Risks e Furto	66515000-3	€ 20.000,00	€ 53.333,33

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n. 1 – CIG 8102569376

Descrizione delle prestazioni

Descrizione dei servizi	CPV	P (<i>principale</i>)	Importo del premio lordo a base di gara per durata appalto ANNI 3
Copertura dei rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione per la circolazione stradale dei veicoli	66516100-1 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli	P	€ 2.550.000,00

Lotto n. 2 – CIG 810257693B

Descrizione delle prestazioni

Descrizione dei servizi	CPV	P (<i>principale</i>)	Importo del premio lordo a base di gara per durata appalto ANNI 3
Copertura dei rischi per la tutela legale circolazione automezzi	66513100-0 Servizi di assicurazione protezione legale	P	€ 10.500,00

Lotto n. 3 – CIG 810258617E
 Descrizione delle prestazioni

Descrizione dei servizi	CPV	P (<i>principale</i>)	Importo del premio lordo a base di gara per durata appalto ANNI 2 + MESI 8
Copertura del rischio infortuni di soggetti diversi	66512100-3 Servizi di assicurazione contro gli infortuni	P	€ 6.666,67

Lotto n. 4 – CIG 8102594816
 Descrizione delle prestazioni

Descrizione dei servizi	CPV	P (<i>principale</i>)	Importo del premio lordo a base di gara per durata appalto ANNI 2 + MESI 8
Copertura contro i danni materiali diretti e i danni consequenziali causati ai beni assicurati da qualsiasi evento salvo rischi espressamente esclusi	66515000-3 Servizi di assicurazione contro danni o perdite	P	€ 53.333,33

3.3 Importo premio lordo a base di gara:

Lotto 1 – DURATA ANNI 3 DAL 28.02.2020 AL 28.02.2023

Importo presunto a base di gara: € 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00 euro);

Oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso: € 0,00 (i costi della sicurezza sono pari a zero, non essendo previsti costi aggiuntivi per rischi di natura interferenziale nel prezzo determinato per il servizio in appalto);

Importo complessivo presunto del Lotto 1: € 2.550.000,00 (duemilionicinquecentocinquantamila/00 euro).

Lotto 2 - DURATA ANNI 3 DAL 28.02.2020 AL 28.02.2023

Importo presunto a base di gara: € 3.500,00 (tremilacinquecento/00 euro);

Oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso: € 0,00 (i costi della sicurezza sono pari a zero, non essendo previsti costi aggiuntivi per rischi di natura interferenziale nel prezzo determinato per il servizio in appalto);

Importo complessivo presunto del Lotto 2: € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00 euro);

Lotto 3 - DURATA ANNI 2 E MESI 8 DAL 30.04.2020 AL 31.12.2023

Importo presunto a base di gara: € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro);

Oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso: € 0,00 (i costi della sicurezza sono pari a zero, non essendo previsti costi aggiuntivi per rischi di natura interferenziale nel prezzo determinato per il servizio in appalto);

Importo complessivo presunto del Lotto 4: € 6.666,67 (seimilaseicentossessantasei/67 euro);

Lotto 4 - - DURATA ANNI 2 E MESI 8 DAL 30.04.2020 AL 31.12.2023

Importo presunto a base di gara: € 20.000,00 (ventimila/00 euro);

Oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso: € 0,00 (i costi della sicurezza sono pari a zero, non essendo previsti costi aggiuntivi per rischi di natura interferenziale nel prezzo determinato per il servizio in appalto);

Importo complessivo presunto del Lotto 5: € 53.333,00 (cinquantatremiatrecentotrentatre/00 euro);

3.4 L'appalto è finanziato con fondi propri della CONEROBUS SPA.

3.5 I pagamenti verranno effettuati come previsto dai rispettivi capitolati. Si applica la scissione dell'iva e la fatturazione elettronica.

Sulle fatture dovrà essere indicato il Cig indicato.

Il codice destinatario SDI per fatturazione elettronica è: T04ZHR3

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata:

Lotti 1 – 2 : La durata dell'appalto è di 3 (tre) anni : dalle ore 24.00 del 28.02.2020 alle ore 24.00 del 28.02.2023.

Lotti 3 – 4 : La durata dell'appalto è di 2 (due) anni + 8 (otto) mesi : dalle ore 24.00 del 30.04.2020 alle ore 24.00 del 31.12.2022.

4.2 Opzioni e rinnovi

4.2.1 Ai sensi dell'art. 35, D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., la CONEROBUS SPA si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso con apposito atto per una durata di anni 1, ovvero :

PER I LOTTI 1 - 2 dalle ore 24.00 del 28/02/2023 fino alle ore 24.00 del 28/02/2024, previa verifica delle sotto indicate condizioni:

PER I LOTTI 3 – 4 dalle ore 24.00 del 31/12/2022 fino alle ore 24.00 del 31/12/2023, previa verifica delle sotto indicate condizioni:

- mantenimento dell'adeguatezza delle esigenze poste a base dell'affidamento;
- regolare esecuzione, qualità ed efficacia dei servizi svolti da parte dell'impresa aggiudicataria;
- condizioni contrattuali idonee e convenienti all'Amministrazione comunale;
- adeguata copertura economica

In caso di mancato ulteriore affidamento, nulla sarà dovuto all'impresa affidataria a titolo di rimborsi, indennità, mancati introiti, ecc...

4.2.2 Alla scadenza, la CONEROBUS SPA, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di una proroga tecnica nelle more dell'indizione di nuova gara per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi per ciascun lotto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli.

Valore complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 9 del Codice: **€ 3.788.500,00** (tremilionisettescentottantottomilacinquecento), come da riepilogo sotto indicato:

Lotto	Oggetto del lotto	Importo premio lordo a base di gara per la durata iniziale prevista di ciascun lotto	Importo complessivo del premio lordo a base di gara comprensivo delle opzioni (rinnovo anni 1 + proroga mesi 4)
1	Polizza RCA/CV libro matricola	€ 2.550.000,00	€ 3.683.333,33
2	Polizza Tutela Legale	€ 10.500,00	€ 15.166,67
3	Polizza Infortuni	€ 6.666,67	€ 10.000,00
4	Polizza All Risks del patrimonio	€ 53.333,33	€ 80.000,00
Importo complessivo dei servizi		€ 2.620.500,00	€ 3.788.500,00

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui agli artt. 45 e 49 del Codice, nonché gli operatori economici raggruppati ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto che risultano in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli (si ricorda che l'elencazione di cui all'art. 45 del Codice non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale - cfr. Determinazione ANAC 21 ottobre 2010, n. 7).

È ammessa la partecipazione di più imprese in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, purché la scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione sia espressa sin dalla presentazione della domanda di partecipazione. Le imprese che presentano offerta in coassicurazione non potranno partecipare in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento. In caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria assume il ruolo di delegataria, le singole Compagnie Coassicuratrici il ruolo di deleganti.

Al coassicuratore delegatario dovrà essere conferita una delega nella quale si evidenzino:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario, nonché gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

N.B. In caso di sinistro la delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le deleganti, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, con esclusione della responsabilità solidale in capo ad

ogni coassicuratore. La delegataria si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse delegatarie, le deleganti danno mandato alla delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le deleganti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata; inoltre, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica** (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica** (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune**, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- b) **Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la

durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) o negli altri casi di aggregazioni previsti dall'art. 45, comma 2, lett. e), f), e g) del predetto decreto, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per il concorrente singolo devono essere posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria, secondo le quote nel prosieguo specificate. Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese.

Ai sensi di quanto previsto al comma 5, lett. m) dell'art. 80 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'**esclusione** dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o rete di imprese cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice che per esso concorrono.

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

6.1 - Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le sottoelencate condizioni:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii: ai sensi del comma 11 del suddetto art. 80; le cause di esclusione previste dal suddetto articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.

114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presenta ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 14/12/2010, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella cosiddetta "black list" di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, come da ultimo modificato dal DM 16/12/2014;

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, che abbiano rispetto ad altri operatori economici partecipanti alla gara, rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o che abbiano una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale. In tal caso saranno esclusi dalla gara sia l'operatore economico controllante che gli operatori economici controllati, nonché i Raggruppamenti temporanei ai quali gli operatori economici eventualmente partecipino.

Verranno esclusi dalla gara anche i concorrenti per i quali la ENTE AGGIUDICATORE accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

Ai sensi del comma 5, lett. d) ed e) dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, la ENTE AGGIUDICATORE procederà inoltre all'esclusione del concorrente dalla gara nei seguenti casi:

- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 D.lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
- la partecipazione dell'operatore economico alla procedura determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dello stesso nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.lgs. 50/2016 e la stessa non possa essere risolta con misure meno intrusive.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Per tutti i lotti:

1. Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del Codice, per attività coerenti con quella oggetto dell'appalto. All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in è residente l'impresa. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la

quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

2. iscrizione all'albo delle società cooperative istituito presso il MISE, già Ministero delle Attività Produttive, con D.M. 23.06.2004, successivamente modificato con D.M. 6 giugno 2013 (per Cooperative e Consorzi di cooperative); all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1 della legge 381/1991 per le cooperative sociali e loro consorzi.

2.1 Per le imprese aventi sede legale in Italia: autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare.

2.2 Per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia:

- in regime di libertà di stabilimento: autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.);
- in regime di libera prestazione di servizio: autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare e di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.)

Per la comprova del requisito la ENTE AGGIUDICATORE acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Per tutti i lotti:

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante di aver conseguito una raccolta complessiva premi lordi (fatturato) nei rami danni che, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, sia pari ad almeno € 50.000.000,00=, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. a) del Codice.

Per gli operatori che esercitano il solo ramo Tutela Legale, che partecipano quindi allo specifico Lotto 2 - Tutela Legale, la raccolta premi lordi (fatturato) di cui sopra viene fissata in € 5.000.000,00=

Si precisa che l'importo indicato è richiesto al fine di selezionare un operatore affidabile dal punto di vista economico e con esperienza nel settore oggetto della gara, per una maggiore tutela dell'Ente anche in considerazione dei rischi specifici connessi alla natura dei servizi da affidare e dei massimali elevati (per sinistro ed anno assicurativo) previsti nei capitolati d'appalto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato (raccolta premi) devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Per tutti i lotti:

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale il concorrente dichiara di aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Società a partecipazione pubblica e/o destinatari privati, almeno 1 (uno) servizio assicurativo analogo ai rami riferiti al lotto specifico per cui intendono partecipare, con indicazione del periodo e del Contraente.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, con le seguenti modalità:

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE (art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice), i requisiti generali e i requisiti di idoneità devono essere posseduti:

- a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

I requisiti economico-finanziari devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso e posseduti dall'impresa mandataria in misura maggioritaria.

Il requisito tecnico-professionale deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, dalla mandataria.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) (consorzi di cooperative di produzione e lavoro e di imprese artigiane e i consorzi stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti generali ed i requisiti di idoneità relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, ai sensi dell'art. 47, comma 1 del Codice;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

7.6 Indicazioni per la coassicurazione

Nel caso di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c., i requisiti economico-finanziari devono essere posseduti dalla delegataria e dalle deleganti per intero, mentre i requisiti tecnico-professionali devono essere posseduti dall'impresa delegataria.

La delegataria, inoltre, in relazione a ciascun lotto a cui partecipa, deve assumere una quota di copertura del rischio non inferiore al 40%, mentre ciascuna impresa delegante deve assumere una quota di rischio pari ad almeno il 20%.

7.7 I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante alla coassicurazione o al raggruppamento, consorziata, aderente al contratto di rete o al gruppo, nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE (art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice); direttamente dal consorzio oppure dai

singoli consorziati esecutori, nel caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro e di imprese artigiane e i consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (cd. avvalimento infragruppo).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Qualora in concorrente intendesse ricorrere all'istituto di cui all'art. 89 del predetto decreto, egli dovrà presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria (tale dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento non è suscettibile di integrazione o regolarizzazione tramite soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice; in tal senso v. ANAC Determinazione n. 1 del 08.01.2015).

2. DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A (A: Informazioni sull'operatore economico) e B (B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico), alla parte III (Motivi di esclusione - Articolo 80 del Codice), alla parte IV (Criteri di selezione), ove pertinente, e alla parte VI (Dichiarazioni finali);

3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

- attesta l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- si obbliga verso il concorrente e verso la ENTE AGGIUDICATORE a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 89, comma 1 del Codice);
- attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata (art. 89, comma 7 del Codice).

4. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti (debitamente specificati) e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; dal contratto discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

5. dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

oppure

dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell' ENTE AGGIUDICATORE in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi del comma 7 del citato art. 89 del Codice, **a pena di esclusione, ciascuna impresa ausiliaria può prestare l'avvalimento ad un solo concorrente e non è consentito che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.**

Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliata (cfr. Consiglio di Stato, n. 864 del 23/02/2015).

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l' ENTE AGGIUDICATORE impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo "Comunicazioni", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l' ENTE AGGIUDICATORE procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

9. SUBAPPALTO

Stante la natura del servizio non è consentito affidare in subappalto le prestazioni oggetto di ciascun Capitolato di Polizza

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **per ciascun lotto**, da:

1) una garanzia provvisoria rilasciata a favore della Conerobus Spa – Via Bocconi, 35 – 60125 Ancona – codice fiscale e p.iva 00122950421 (ex art. 93 del Codice) di importo pari al 2% (due percento) dell'importo complessivo a base d'asta dell'appalto, come di seguito specificato:

Lotto	Oggetto del lotto	Importo garanzia provvisoria (2%) Da calcolarsi sull'importo complessivo a base di gara
1	Polizza RCA/CV libro matricola	€ 51.000,00
2	Polizza Tutela Legale	€ 210,00
3	Polizza Infortuni	€ 133,33
4	Polizza All Risks del patrimonio	€ 1.066,67

In caso di prestazione della **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione “*Garanzia provvisoria appalto dei servizi assicurativi in favore della CONEROBUS SPA*” e del codice identificativo di gara (CIG);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n° 31 del 19 gennaio 2018, pubblicato sulla GURI n° 83 del 10 aprile 2018;
- 4) avere validità per almeno 18 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della ENTE AGGIUDICATORE per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Quindi, laddove non inserita tra le disposizioni della stessa fideiussione ovvero nel caso in cui la garanzia fosse costituita in contanti o mediante titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato, dovrà

essere presentata una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, **con validità sino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, con le modalità appresso definite:

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della CONEROBUS SPA; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231: in contanti, con bonifico, in assegni circolari, precisando come causale che trattasi di garanzia provvisoria ed indicando il CIG (codice identificativo della gara) e l'oggetto dell'appalto, con versamento sul Conto corrente della Conerobus Spa- conto IBAN: IT 30 E 02008 05364 000017500567 Unicredit Banca.
2. intestato alla CONEROBUS SPA presso Unicredit Banca. La relativa quietanza deve essere inserita nella busta virtuale "A – Documentazione amministrativa";
3. fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D. Lgs. 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 449/59 e s.m.i.), oppure polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/elenco-soggetti-non-autorizzati/index.html>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Ai sensi dell'art. 93, comma 8-bis del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) di concerto con

il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103, comma 9 del Codice) del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in data 10.04.2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla G.U. Serie generale - n. 83 ed in vigore dal 25 aprile 2018.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Alla luce del parere ANAC n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione "ab externo" attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a) tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dall'aggregazione di rete;
- b) consorzio stabile e/o consorziate

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

Svincolo

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art.93, comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Sottoscrizione per i concorrenti in forma associata

Qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, si specifica quanto appresso:

- in caso RTI, aggregazioni di imprese di rete, GEIE o consorzio ordinario **già costituiti**, la garanzia deve essere intestata all'impresa capogruppo (mandataria) o al GEIE o al consorzio, in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati o consorziati, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del contratto di rete, del gruppo o del consorzio;

- in caso di RTI, aggregazioni di imprese di rete, GEIE o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, la garanzia deve essere intestata, in qualità di obbligati principali, a tutti le imprese raggruppande o che intendono costituire il gruppo o consorziande e da queste sottoscritta;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la cauzione dovrà essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo;

Qualora si riferisca ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la garanzia deve risultare intestata al consorzio medesimo.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Garanzia unica in caso di partecipazione a due o più lotti

Per esigenze di semplificazione ed economicità, il concorrente che intenda partecipare a due o più lotti è legittimato a produrre un'unica fideiussione comprendente tutti i lotti a cui intende partecipare, che preveda al suo interno:

- **gli importi corrispondenti al 2% del valore stimato dell'appalto di ogni singolo lotto per il quale si intende presentare offerta;**
- **dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, dettagliata per ogni singolo lotto per il quale si intende presentare offerta.**

Quindi qualora l'operatore economico sia intenzionato a partecipare a due o più lotti, lo stesso ha la possibilità, in alternativa alla presentazione di più fideiussioni, di produrre un'unica fideiussione comprendente tutti i lotti a cui partecipa, che preveda al suo interno, in maniera distinta, gli importi corrispondenti al 2% dell'importo a base d'asta dell'appalto di ogni singolo lotto per il quale si intende presentare offerta.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, per ciascun lotto a cui partecipano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera ANAC n.1300/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 22 del 27 gennaio 2018) come sotto indicato:

Lotto	Oggetto del lotto	Importo contribuito ANAC rapportato all'importo a base di gara comprensivo di qualsiasi opzione o rinnovo come indicato al par. 4.2.2
1	Polizza RCA/CV libro matricola	€ 140,00
2	Polizza Tutela Legale	ESENTE
3	Polizza Infortuni	ESENTE
4	Polizza All Risks e Furto	ESENTE

Il versamento deve essere effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi> e la ricevuta del pagamento va allegata ai documenti di gara.

In caso di coassicurazione, raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari o aggregazioni o GEIE, costituiti o da costituire, l'attestazione deve essere presentata solo dalla capogruppo o dalla mandataria. In caso consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

12-bis) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso apposite richieste documentali da parte dell'ENTE AGGIUDICATORE.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta potrà essere presentata collegandosi alla pagina <https://conerobus.acquistitelematici.it/> Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine.

E' in ogni caso responsabilità delle Ditte concorrenti l'invio completo dei documenti entro i termini previsti pena l'esclusione dalla presente procedura.

Il sistema Digital P.A. assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta sulla citata piattaforma e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di Legge.

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005.

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

L'invio dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata dell'Albo fornitori", che consentono di predisporre una busta virtuale "virtuale" contenente l'offerta economica, tecnica e la documentazione amministrativa.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta attraverso la piattaforma dell'Albo Fornitori non comporta l'invio dell'offerta a Conerobus.

Il plico virtuale deve pervenire entro le ore 11.00 del giorno 10/01/2020 i documenti devono essere nominati in base al lotto cui si partecipa.

**Appalto dei servizi assicurativi in favore della
CONEROBUS SPA**

[indicare il Lotto a cui si partecipa]

LOTTO 1 – POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA	CIG:.....
LOTTO 2 – POLIZZA TUTELA LEGALE	CIG:.....
LOTTO 3 – POLIZZA INFORTUNI	CIG:.....
LOTTO 4 – POLIZZA ALL RISKS E FURTO	CIG:.....

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (coassicurazioni, raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Le buste virtuali dovranno essere nominate come di seguito:

- **BUSTA VIRTUALE “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;**
- **BUSTA VIRTUALE “B - OFFERTA TECNICA”;**
- **BUSTA VIRTUALE “C - OFFERTA ECONOMICA”.**

Per esigenze di semplificazione ed economicità, è consentito al concorrente che intenda partecipare a due o più lotti presentare le proprie offerte come di seguito:

- **un'unica busta virtuale “A - Documentazione amministrativa”** (fermo restando che nella domanda di partecipazione vanno specificati i singoli lotti per cui si partecipa e per ogni lotto cui s'intende concorrere va presentata la garanzia provvisoria, anche con le modalità di cui al precedente Paragrafo 10);
- **più buste virtuali “B - Offerta tecnica”**, una per ciascun lotto per il quale si intende presentare offerta;
- **più buste virtuali “C - Offerta economica”**, una per ciascun lotto per il quale si intende presentare offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta virtuale A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l' ENTE AGGIUDICATORE potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell' ENTE AGGIUDICATORE sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l' ENTE AGGIUDICATORE assegna al concorrente un congruo termine - che viene fissato per la presente gara in 5 (cinque) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la ENTE AGGIUDICATORE può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la ENTE AGGIUDICATORE procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell' ENTE AGGIUDICATORE invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta virtuale virtuale A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

A. - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui **all'allegato n. 1** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- dal legale rappresentante dell'impresa concorrente in forma singola;

- in caso di coassicurazione/raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE già costituito dalla delegataria/mandataria/dal consorzio in nome e per conto di tutte le imprese consorziate/dal gruppo in nome e per conto di tutte le imprese associate;
- in caso di coassicurazione/raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE da costituire da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/da tutti i legali rappresentanti delle imprese che intendono consorziarsi/ da tutti i legali rappresentanti delle imprese che intendono costituire il gruppo;
- in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) e consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice dal legale rappresentante del consorzio medesimo;
- in caso di avvalimento, sia dal legale rappresentante dell'impresa avvalente che di quella ausiliaria.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà dichiarare, oltre a tutti i dati concernenti informazioni ritenute essenziali sull'operatore economico e/o integrativi a quanto già riportato nel DGUE di cui all'Allegato 2 al presente disciplinare:

- di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;
- di aver preso visione del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale di polizza e nel sottoscriverlo per accettazione, di averlo fatto proprio ad ogni effetto, di assumere la responsabilità in ordine alla sua esecuzione e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni in esso previste, così come eventualmente integrate o modificate nell'offerta di gara;
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di averne tenuto conto nella preparazione della propria offerta;

- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei servizi, rinunciando sin d'ora a qualsiasi azione od eccezione in merito;
- di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo in cui devono essere eseguiti i servizi e di aver tenuto conto in particolare degli obblighi in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché di attestare l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi applicabili alle prestazioni oggetto del presente appalto per il periodo e nella località di svolgimento del medesimo e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette;
- ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei Contratti;
- ad integrazione di quanto dichiarato nel DUGE, che a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dei Contratti, non sussistono le cause di esclusione di cui al medesimo art. 80, commi 1, 2 e comma 5, lett. l);
- di non avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n° 78;
- di non rientrare nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
- Di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento generale approvato con D.P.R. n.62/2013 e da quello integrativo aziendale approvato con deliberazione di Giunta della Conerobus Spa n.17 del 27.01.2014;
- *Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla ENTE AGGIUDICATORE la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- Che, **ad integrazione di quanto già dichiarato nella parte IV lett. B punto 2a del DGUE** relativamente al requisito di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare di aver conseguito una raccolta complessiva premi lordi nei rami danni è pari ad almeno € 50.000.000,00=, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. a) del Codice (Per gli operatori che esercitano il solo ramo Tutela Legale, che partecipano quindi allo specifico Lotto 2 - Tutela Legale, la raccolta premi di cui sopra viene fissata in € 5.000.000,00)

- Che, **ad integrazione di quanto già dichiarato nella parte IV lett. C punto 1b del DGUE** relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 del presente disciplinare, di avere stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Società a partecipazione pubblica e/o destinatari privati, almeno 1 (uno) servizio assicurativo analogo ai rami riferiti al lotto specifico per cui il candidato partecipa e come di seguito indicato:
 - Tipologia _____
 - Destinatario _____
 - Data _____
 - Importo _____

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
- *(eventuale in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)*
 - di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di Ancona per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e allega i seguenti documenti:
 - Oppure
 - di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e allega i seguenti documenti:
 - relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la ENTE AGGIUDICATORE a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della

gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

B. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (**Allegato 2**) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito della CONEROBUS SPA <https://www.conerobus.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-e-bandi> secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- 5) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

C. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Dichiarazioni integrative

Qualora il legale rappresentante non sia in grado di rendere le attestazioni richieste dall'articolo 80 commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice anche nei confronti degli ulteriori soggetti indicati dal comma 3 del medesimo articolo, le stesse dovranno essere rese personalmente dagli interessati utilizzando il modello **allegato 3** al presente disciplinare, con il quale dichiarano:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2 e 5 lett. 1) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. i propri dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

LIMITATAMENTE AL LOTTO 1, ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, la dichiarazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli eventuali familiari conviventi anche "more uxorio" di maggiore età con coloro che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

3. **documento attestante la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

4. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;**
5. **Copia del Capitolato Speciale Prestazionale/Schema di contratto per ogni lotto per il quale il concorrente partecipa** (allegati al presente disciplinare), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente ad integrale accettazione delle norme e disposizioni in esso contenute.. In caso di raggruppamenti, il capitolato dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i componenti il raggruppamento.
6. **LIMITATAMENTE AL LOTTO 1:** Ricevuta di versamento per la contribuzione prevista dalla deliberazione dell'ANAC (Delibera ANAC n.1300/2017, pubblicata nella pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27 gennaio 2018, già in vigore dal 01 gennaio 2018; pubblicata, altresì, sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara").

Il modello DGUE e gli allegati 1 e 3 al presente disciplinare prevedono l'inserimento di dati oppure una scelta alternativa la cui omissione equivarrà a dichiarazione incompleta, fatto salvo il caso in cui:

- la dichiarazione non sia dovuta in relazione alla situazione specifica del concorrente;
- la dichiarazione mancante sia sostituita dal corrispondente certificato;
- il dato o il documento mancante (ad es. documento di identità da allegare all'istanza) sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso della documentazione amministrativa presentata.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità descritte nel Disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio invisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante (come da dichiarazione inserita nello schema allegato 1):
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

D. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE B – OFFERTA TECNICA

La busta virtuale “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta tecnica (relazione tecnica) dei servizi offerti contenente:

- la dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni di copertura contenute nel capitolato descrittivo del lotto a cui si intende partecipare, senza la proposizione di alcuna variante;
- oppure*
- l'elenco delle varianti migliorative e/o peggiorative rispetto alle condizioni di copertura riportate nel capitolato descrittivo del lotto a cui si intende partecipare, con le modalità e nel numero massimo previsto dal successivo Paragrafo 18.1.

Tale progetto di offerta tecnica deve essere redatto in forma schematica, secondo l'impostazione proposta negli allegati **MODELLI 4A e/o 4B** (che si consiglia di utilizzare per la presentazione dell'offerta).

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta per esteso e con firma leggibile dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore, in quest'ultimo caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15 – lett. A.

L'offerta tecnica non deve recare, **pena l'esclusione**, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

Nel caso in cui il concorrente ritenesse che le informazioni contenute nella relazione tecnico-progettuale presentata costituiscano segreti tecnici e commerciali, dovrà fornire motivata e comprovata dichiarazione specificando chiaramente quali sono le parti che contengono tali segreti.

In mancanza di tale dichiarazione, il diritto di accesso alla documentazione presentata sarà consentito senza alcuna esclusione a tutti i concorrenti partecipanti alla gara secondo i termini previsti dalla legge.

Si fa inoltre presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i sarà comunque consentito, anche nel caso in cui sia stata fornita la suddetta dichiarazione, l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE C – OFFERTA ECONOMICA

La busta virtuale “C - Offerta economica” deve contenere, **a pena di esclusione**, la dichiarazione di cui ai **MODELLI 5.1, 5.2, 5.3, 5.4** (s’invita ad utilizzare preferibilmente la relativa modulistica) contenente il **prezzo complessivo offerto per il singolo lotto**, indicato in cifre ed in lettere.

Il prezzo offerto è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, arrotondando la terza all’unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5.

In caso di discordanza tra prezzo espresso in cifre ed in lettere prevarrà il prezzo espresso in lettere.

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta per esteso e con firma leggibile dal titolare o rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore, in quest’ultimo caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Non sono ammesse, **pena l’esclusione**, offerte in aumento, plurime, condizionate o alternative rispetto all’importo posto a base di gara.

Precisazioni

Si precisa che il mancato utilizzo dei Moduli predisposti dalla ENTE AGGIUDICATORE per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei predetti moduli. Pertanto, al fine di ridurre al minimo le esclusioni dalla gara per inesattezze e/o omissioni si raccomanda di usare i modelli di istanza ed offerta allegati al presente disciplinare.

A pena di esclusione, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Si applicano, per quanto compatibili con il Codice, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD).

Nell’offerta economica dovranno altresì essere indicati:

- I costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività di impresa. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
- La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica: max 70 punti
Offerta economica: max 30 punti

TOTALE max 100 punti

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito, per ciascun lotto, sulla base dei criteri di valutazione previsti nell'allegato AB1 - "SCHEDA CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – LOTTO 1" e nell'allegato AB2 - "SCHEDA CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – LOTTI 2,3,4".

Si richiama integralmente quanto previsto nei citati documenti Allegato AB1) e Allegato AB2) , in particolare per quanto riguarda i limiti di ammissibilità delle varianti ivi previste.

Le varianti migliorative o peggiorative eccedenti il numero massimo complessivamente previsto per entrambe (n.5) per ciascun lotto non verranno prese in considerazione, tenendo conto dell'ordine progressivo di numerazione ad esse attribuito dal concorrente.

L'offerta tecnica relativa a ciascun lotto non deve recare, pena l'esclusione, alcun riferimento ad elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per la valutazione dell'Offerta Economica la Commissione provvede ad attribuire i relativi punteggi in base alla formula sotto indicata calcolata sul **PREZZO OFFERTO, ovvero premio lordo annuo per durata anni 3**, da ciascun concorrente:

$$C_i = (P_{bg} - P_i) / (P_{bg} - P_{min})$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

P_{bg} = prezzo a base di gara

P_i = prezzo dell'offerta del concorrente i-esimo

P_{min} = prezzo dell'offerta più conveniente (prezzo più basso tra quelli ammessi in gara).

Il valore così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile, ovvero 30 punti.

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio globale complessivo relativo all'offerta di ciascun concorrente sarà attribuito dalla commissione giudicatrice nominata dalla ENTE AGGIUDICATORE mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore, sulla base alla seguente formula:

$$P_{TOT} = P_{O.T.} + P_{O.E.}$$

dove:

P_{TOT} = punteggio globale complessivo;

P_{O.T.} = punteggio offerta tecnica (così come riparametrato in base a quanto sotto stabilito);
P_{O.E.} = punteggio offerta economica.

Riparametrazione di II livello del punteggio tecnico complessivo

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

La ENTE AGGIUDICATORE procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio tecnico complessivo più alto il massimo punteggio previsto per l'offerta tecnica (70 punti) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Più precisamente viene attribuito il coefficiente 1 al punteggio tecnico complessivo più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri punteggi, attribuendo a questi ultimi coefficienti, variabili tra 0 e 1, in proporzione lineare (gli altri punteggi tecnici complessivi vengono proporzionati linearmente al punteggio tecnico complessivo più elevato, quindi con applicazione della seguente proporzione: 1 : punteggio tecnico complessivo più elevato = x : punteggio tecnico complessivo assegnato all'offerta *i*, per cui $x = \text{punteggio tecnico complessivo assegnato all'offerta } i / \text{punteggio tecnico complessivo più elevato}$). I coefficienti definitivi verranno poi moltiplicati per il punteggio massimo stabilito per l'offerta tecnica, pari a 70 punti.

Ai soli fini della eventuale individuazione dell'offerta anomala, si terrà conto del punteggio conseguito dopo la predetta riparametrazione.

N.B.: In tutte le operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi verranno considerate le prime due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **prima seduta pubblica** avrà luogo, nella sede della CONEROBUS SPA – Ufficio Gare Via Bocconi 35 oppure collegandosi al portale da remoto.

IL GIORNO 10/01/2020

con inizio **alle ore 11.30** per l'esame di ammissibilità delle offerte. La seduta sarà resa disponibile anche da remoto.

Alla seduta potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente mediante la piattaforma.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) ammettere od escludere dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la ENTE AGGIUDICATORE si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La ENTE AGGIUDICATORE pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica resa nota tramite il portale almeno 24 ore prima della data fissata, procederà all'apertura della busta virtuale concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica (o da remoto), la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva la cui data, ora e luogo saranno resi noti tramite il portale digitale e comunicati alle imprese partecipanti almeno 48 ore prima la data fissata, la commissione procederà all'apertura della busta virtuale contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

L'ente aggiudicatore procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 0.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'Ente Aggiudicatore procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la CONEROBUS SPA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché essa sia ritenuta valida e conveniente.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la ENTE AGGIUDICATORE ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la ENTE AGGIUDICATORE prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La CONEROBUS SPA, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la ENTE AGGIUDICATORE e/o la CONEROBUS SPA procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La ENTE AGGIUDICATORE aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto si intende stipulato mediante sottoscrizione della polizza assicurativa. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la ENTE AGGIUDICATORE interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sulla G.U.R.I. – Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, oltre alle spese di pubblicazione del bando di gara sui due principali quotidiani a diffusione nazionale e sui due a maggiore diffusione locale, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla CONEROBUS SPA entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.950,00 l' ENTE AGGIUDICATORE comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario la CONEROBUS SPA, da versare presso la Banca Unicredit Spa CODICE IBAN: IT 30 E 02008

05364 000017500567 con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG _____”.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La ditta è responsabile del trattamento dei dati personali di Conerobus S.p.A., dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e del RGDP 679/2016.

Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto.

La ditta si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali, alla Conerobus S.p.A., prima dell’inizio del servizio.

Allegati:

- Allegato 1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive integrative
- Allegato 2 DGUE
- Allegato 3 Dichiarazioni integrative soggetti art. 80
- Allegato 4 Modulo offerta tecnica lotto 1 (4A) – lotti 2,3,4 (4B)
- Allegati 5 Moduli offerta economica per ciascun lotto (5.1;5.2;5.3;5.4;)
- Moduli criteri di valutazione AB1; AB2
- Allegato Privacy

Conerobus SpA
L’Amministratore Delegato
Dott. Muzio Papaveri

